

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate

- di prorogare, per l'annualità 2014, il Programma Triennale in materia di Spettacolo 2010/2012 approvato con DGR n. 1191 del 13 luglio 2009 e pubblicato nel BURP n. 111 del 21/07/2009;
- di pubblicare il presente atto nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1396

Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 - Avviso 7/2012 e/o Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - Avviso 13/2012. Presa d'atto adesione al progetto e concessione del Contributo. Approvazione Schema di Convenzione con i Soggetti Attuatori. Istituzione capitoli in entrata e uscita.

L'Assessore alla Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Sport per tutti, Protezione Civile, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalle Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

I sottoindicati documenti internazionali mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di essere umani e dello sfruttamento nel campo della prostituzione e in altri ambiti e forme:

- la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);

- la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995)
 - la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996;
 - l'Azione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 29 novembre 1996;
 - l'Azione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 24 febbraio 1997;
 - la Dichiarazione dell'Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997;
 - il Protocollo ONU sulla tratta o "Protocollo di Palermo" (2000);
 - la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2003;
 - il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione Europea, pubblicato nel dicembre 2004 in inglese e nell'ottobre 2005 in italiano;
 - la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (2005);
- i sottoindicati documenti nazionali mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento in particolari a fini sessuali:
- D.P.R. n. 1244/1952
 - Legge "Merlin" 20 Febbraio n.75/1958 "abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale";
 - Legge n. 1773/1966;
 - Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale;
 - Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù";
 - Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
 - Art. 25, 26 e 27 del D.P.R. 3 Agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sul-

l'Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 (in base alla Legge sull'Immigrazione n. 189/2002);

- Legge n. 228/2003 “Misure contro la tratta di persone” che disciplina in merito al reato di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.) e al reato di “Tratta di persone” (art. 601 c.p.), prevede all’art. 13 l’istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati;

che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l’implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

CONSIDERATE:

- La Legge quadro n. 328/2000 per la “realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l’obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita. La legge potenzia e qualifica l’intervento pubblico nell’ambito delle politiche sociali promuovendo e valorizzando al contempo le capacità e le conoscenze di una vasta rete di soggetti che operano nella società.
- La l.r. n. 19/2006 sul sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
- Il Secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali della Puglia (2009-2011), approvato con Del. G.R. n.1785 del 13 ottobre 2009, che consolida le linee di un sistema di Welfare regionale capace di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle comunità locali.
- L’art. 2 della l.r. n. 32/2009, “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”.
- La normativa vigente che impone alla Pubblica Amministrazione di modificare il rapporto con i cittadini in una direzione di trasparenza dell’azione amministrativa e di una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi.

- L’art. 18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero” (D.Lgs. N. 286/98), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento.

- Gli artt.
 - 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
 - 26 (Convenzioni con soggetti privati)
 - 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale) - 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)
 - 53 (Condizioni per l’iscrizione nel Registro)
 - 54 (Iscrizione Nel Registro)

del D.P.R. del 31-08-1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” in particolare per la realizzazione delle misure previste all’art. 18 del D.Lgs. 286/98.

- L’art. 13 della Legge n.228/2003 “Misure contro la tratta di persone” che prevede l’istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre 2005.
- L’art. 6, c. 4, del DL 28 Dicembre 2006, n.300, recepito dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n.17, che estende il “programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, [...] anche al cittadino di Stato membro dell’Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.”

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha invitato, con apposito bando pubblico Regioni, Enti Locali e soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, a presentare i progetti di fattibilità da finanziare

- sulla base dello stanziamento di € 4.000.000,00 (Bando pubblico - Avviso n.7/2012 ex art. 13 L. 228/2003, pubblicato in G.U. il 23 luglio 2012);
- il Bando pubblico Avviso 7, al punto 3/A, ha altresì stabilito i massimali riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non possono essere superati;
 - la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, nella riunione del 30 novembre 2012, ha approvato la graduatoria relativa ai progetti ammissibili al finanziamento;
 - la Regione Puglia ha presentato il progetto "LE CITTA' IN-VISIBILI 7" in partenariato in qualità di Soggetti Attuatori (Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2, Cooperativa Sociale Caps, Associazione Giraffah Onlus e Associazione Micaela Onlus), ritenuto dalla commissione Interministeriale "rispondente alle finalità e agli obiettivi" di cui al bando pubblico sopracitato;
 - tutti i soggetti attuatori sono iscritti al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati;
 - le cooperative sociali e associazioni sopra citate operano con professionalità e competenza da molti anni nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme e contesti, e che hanno avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D.Lgs. n. 286/98).
 - le suddette cooperative sociali e associazioni hanno dimostrato capacità di intervento nell'ambito della tratta a fini di sfruttamento dei cittadini stranieri immigrati e dell'integrazione sociale e lavorativa delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sui territori della Regione Puglia in cui esse operano, e che tali interventi sono tuttora in atto.
 - l'avvio delle attività è avvenuto obbligatoriamente il 22 dicembre 2012

SI PROPONE:

- di prendere atto dell'adesione al progetto e della concessione del contributo da parte del Diparti-

mento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 21 Dicembre 2012, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A);

- di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Attuatori, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

ATTESO CHE:

- il Dipartimento per le Pari Opportunità ha inviato agli enti proponenti i cui progetti sono stati approvati una richiesta di rimodulazione del progetto in base al finanziamento assentito, con lettera del 3 dicembre 2012;
- la Commissione interministeriale nella riunione del 17 dicembre 2012 ha approvato la rimodulazione inviata dalla Regione Puglia ed il progetto è stato ritenuto finanziabile per Euro 253.890,00, di cui Euro 203.112,00, pari all'80% a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228;
- la Regione Puglia finanzia il restante 20% con risorse proprie per un importo pari ad € 50.778,00, con imputazione sul capitolo 941040 UPB 2.7.1 E.F. 2013, così come indicato nel "Piano triennale per l'immigrazione", approvato con DGR 853/2013;

SI PROPONE, INFINE:

- di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2013, istituendo, in termini di competenza e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata (UPB 2.1.25), ed un Capitolo di Nuova Istituzione in parte spesa (UPB 2.7.1), dotando entrambi per un importo pari ad € 203.112,00 assegnato con apposito atto di Concessione di Contributo del 21/12/2012

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La attuazione del presente provvedimento trova copertura finanziaria, per € 203.112,00 nell'Atto di Concessione del Contributo del DPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/12/2012 che assegna le somme di cui al progetto in oggetto e per € 50.778,00 con imputazione sul capitolo 941040

UPB 2.7.1 E.F. 2013, così come indicato nel “Piano triennale per l’immigrazione”, approvato con DGR 853/2013;

Le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 sono di seguito rappresentate:

PARTE ENTRATA

- Istituzione di un nuovo capitolo di entrata 2032510 nella UPB 2.1.25, vincolato, con declaratoria al “Bando pubblico - Avviso n.7/2012 ex art. 13 L. 228/2003 - Progetto “Le Città In-Visibili 7”
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI Trasferimenti delle quote vincolate relative al “Bando pubblico - Avviso n.7/2012 ex art. 13 L. 228/2003 - Progetto “Le Città In-Visibili 7 “, per un ammontare pari ad € 203.112,00

PARTE SPESA

- Istituzione di un nuovo capitolo di spesa 814047 nella UPB 2.7.1, vincolato, con declaratoria “Spese correnti per la Realizzazione Progetto “Città In-Visibili 7 - Trasferimento a istituzioni sociali”
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI “Trasferimenti delle quote vincolate relative al Progetto Le Città In-Visibili 7”, per un ammontare pari a € 203.112,00

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell’adesione al progetto e dell’atto di concessione del contributo (allegato A) stipulata tra il DPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, contenente anche le responsabilità della Regione Puglia;
- di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e i soggetti attuatori (allegato B);
- di delegare alla firma dei suddetti schema di Convenzione l’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;
- di istituire, in termini di competenza e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata (UPB 2.1.25), ed un Capitolo di Nuova Istituzione in parte spesa (UPB 2.7.1), dotando entrambi per un importo pari a € 203.112,00 come di seguito rappresentato:

PARTE ENTRATA

- Istituzione di un nuovo capitolo di entrata 2032510 nella UPB 2.1.25, vincolato, con declaratoria al “Bando pubblico - Avviso n.7/2012 ex art. 13 L. 228/2003 - Progetto “Le Città In-Visibili 7”
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI Trasferimenti delle quote vincolate relative al “Bando pubblico - Avviso n.7/2012 ex art. 13 L. 228/2003 - Progetto “Le Città In-Visibili 7”, per un ammontare pari ad € 203.112,00

PARTE SPESA

- Istituzione di un nuovo capitolo di spesa 814047 nella UPB 2.7.1, vincolato, con declaratoria “Spese correnti per la Realizzazione Progetto “Città In-Visibili 7 - Trasferimento a istituzioni sociali”
- variazione in aumento, in conto cassa e competenza, anno 2013, del CNI “Trasferimenti delle

quote vincolate relative al Progetto Le Città In-Visibili 7”, per un ammontare pari a € 203.112,00

- di prendere atto che la Regione Puglia finanzia il restante 20% con risorse proprie per un importo pari ad € 50.778,00, con imputazione sul capitolo 941040 UPB 2.7.1 E.F. 2013, così come indicato nel “Piano triennale per l’immigrazione”, approvato con DGR 853/2013;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ogni adempimento attuativo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

**R E G I O N E P U G L I A*****Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione*****Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale****ATTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO****DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'****DELLA****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**La dirigente del Servizio
Dott. Antonella Bisceglia

Firma _____

Timbro _____



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ATTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Per la realizzazione di programmi di assistenza previsti dall'art. 13 della legge n. 228 del 2003 recante misure contro la tratta di persone, volti ad assicurare, in via transitoria, alle vittime di reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico (art. 1 del D.P.R. del 19.09.2005 n. 237).

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato dal Cons. Avv. Patrizia De Rose Capo del Dipartimento, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione che rappresenta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2011.

VISTI

- gli articoli 18 e 45 del Testo Unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- gli articoli 25 e 26 del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- gli artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
- il D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione della suddetta legge;
- il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102 art. 1 che ha ridenominato la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. sull'immigrazione "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento". Altresì l'art. 2 che ha modificato la composizione prevedendo, oltre ad un rappresentante designato dai Ministri della Giustizia, della Solidarietà sociale e dell'Interno, anche un rappresentante designato dal Ministro delle Politiche per la famiglia e due della Conferenza unificata;
- il D.M. del 13 dicembre 2010 con il quale il è stata ricostituita la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
- il D.M. dell'11 ottobre 2010 con il quale il Dott. Michele Palma è nominato Presidente della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il D.P.C.M 20 dicembre 2011 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione relativo alla gestione finanziaria per l'anno 2012;

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone, ha disciplinato la realizzazione dei progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della citata legge n. 228/2003;
- il suddetto Regolamento ha previsto, tra l'altro, che le iniziative siano finanziate per l'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali e per il 20% a valere sulle risorse dell'ente locale e/o territoriale relative all'assistenza;
- il medesimo Regolamento ha individuato gli indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilità (art. 4);
- il Dipartimento per le Pari Opportunità ha invitato, con apposito bando pubblico, Regioni, Enti locali e soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dal citato Regolamento, a presentare i progetti di fattibilità da finanziare sulla base dello stanziamento di 4.000.000,00 euro (Bando pubblico - Avviso n. 7/2012 ex Art. 13 L: 228/2003, pubblicato in G.U. il 23 luglio 2012);
- il Bando pubblico Avviso 7, al punto 3/A, ha altresì stabilito i massimali riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non possono essere superati.

CONSIDERATO CHE

- la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, nella riunione del 30 novembre 2012, ha approvato la graduatoria relativa ai progetti ammissibili al finanziamento;
- la Regione Puglia, di seguito indicato come "Ente proponente", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31/33 - Palazzo della Presidenza, nella persona del legale rappresentante Direttrice Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Antonella Bisceglia, ha presentato il progetto "LE CITTÀ IN-VISIBILI 7";
- la Commissione interministeriale ha esaminato e ritenuto il suddetto progetto rispondente alle finalità e agli obiettivi di cui al citato bando pubblico;

- il Dipartimento per le Pari Opportunità, di seguito indicato come "Dipartimento", a seguito delle decisioni prese dalla Commissione, ha inviato agli enti proponenti i cui progetti sono stati approvati una richiesta di rimodulazione del progetto in base al finanziamento assentito, con lettera del 3 dicembre 2012;
- la Commissione interministeriale, nella riunione del 17 dicembre 2012 ha approvato le rimodulazioni inviate dagli enti proponenti;
- il suddetto progetto è stato ritenuto finanziabile per euro 253.890,00, di cui euro 203.112,00, pari all'80% a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228;

CONCEDE

All'Ente proponente di cui in premessa un contributo di euro 203.112,00 (corrispondenti all'80% dell'importo ritenuto congruo dalla Commissione) per la realizzazione del progetto in epigrafe alle seguenti condizioni e con i seguenti limiti:

Articolo 1

L'Ente proponente curerà l'organizzazione e la realizzazione del progetto i cui contenuti e le cui modalità di attuazione sono descritti nel progetto acquisito dal Dipartimento, positivamente valutato dalla Commissione interministeriale e successivamente rimodulato.

Articolo 2

L'avvio del progetto dovrà avvenire obbligatoriamente il 22 dicembre 2012.

La dichiarazione di avvio delle attività dovrà essere inviata in formato PDF all'indirizzo mail: segreteria.tratta@governo.it; il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro i successivi 12 mesi.

L'Ente si impegna ad assicurare la realizzazione di non meno di n. 27 progetti individualizzati.

Articolo 3

Eventuali proroghe del termine finale per la realizzazione delle attività progettuali, su richiesta motivata dell'Ente proponente, potranno essere concesse solo con un atto espresso del Dipartimento, sentita la Commissione interministeriale.

È possibile richiedere due tipi di proroga: programmi individualizzati di assistenza:

- la proroga può essere chiesta per un massimo di tre mesi ferma restando l'entità di finanziamento già concesso, come previsto al punto 7.1 dell'Avviso n. 7;
- progetto di fattibilità: la proroga può essere richiesta per la conclusione delle attività progettuali e non può essere superiore a sessanta giorni. Tale proroga può essere richiesta un'unica volta ed in casi di assoluta necessità.

Nel periodo di decorrenza della proroga eventualmente concessa per il progetto di fattibilità, non possono essere richieste proroghe dei programmi individualizzati di assistenza.

Entrambe le richieste di proroga dovranno, in ogni caso, pervenire entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto per la realizzazione del progetto.

Articolo 4

Eventuali variazioni e modifiche delle attività previste nel progetto dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento - sentita la Commissione interministeriale - a seguito di richiesta motivata dell'Ente proponente, da far pervenire con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla messa in atto di tale variazione.

Non potranno in ogni caso essere richieste più di due variazioni del progetto approvato.

Per variazioni e modifiche che non incidano sugli obiettivi e sulla realizzazione di azioni previste dal progetto, è sufficiente una comunicazione al Dipartimento.

Sono previsti storni di spesa con le seguenti modalità:

- entro i limiti del 20% tra macro-voci di costo dandone comunicazione al Dipartimento, pur nel rispetto delle attività progettuali previste;
- superiori al limite del 20% tra macro-voci di costo, previa autorizzazione del Dipartimento a seguito di richiesta scritta motivata dall'Ente proponente, pur nel rispetto delle attività progettuali previste;

Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di variazione di spesa o di storno, il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato. Trascorso tale termine, il nuovo piano finanziario è da intendersi approvato (silenzio-assenso).

Articolo 5

Per la realizzazione del progetto, il costo complessivo ammonta ad euro 253.890,00, ed è così composto:

- euro 203.112,00, corrispondenti all'80% dell'importo ritenuto congruo dalla Commissione interministeriale, che verrà erogato dal Dipartimento;
- euro 50.778,00, corrispondenti al 20% che verrà erogato dalla Regione o dall'Ente locale.

Il Dipartimento erogherà all'Ente proponente l'importo sopra menzionato con pagamenti trimestrali posticipati, secondo le seguenti modalità:

- una prima erogazione in misura massima del 30% del finanziamento previsto, da corrispondersi a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente specificate, riferite al primo trimestre di realizzazione del progetto medesimo a decorrere dalla data di avvio;
- le successive erogazioni in base alle rendicontazioni trimestrali delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente specificate, fino ad un importo massimo del 20% del finanziamento previsto;
- il saldo a conclusione del progetto, a fronte della presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, previa verifica e controllo contabile della documentazione giustificativa da parte del Dipartimento.

Qualora l'Ente proponente indichi a saldo di avere utilizzato, nel suo complesso, un importo inferiore a quello massimo messo a disposizione dal Dipartimento, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 31601.

L'Ente proponente dovrà fornire al Dipartimento la rendicontazione delle spese sostenute con cadenza trimestrale; la rendicontazione finale dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla fine del progetto. A tal fine, l'Ente proponente si impegna a conservare la documentazione originale relativa alle singole voci di spesa.

Articolo 6

Al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti di controllo, monitoraggio, verifica e valutazione da parte della Commissione interministeriale, l'Ente proponente si impegna a presentare al Dipartimento:

- una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto entro i 30 giorni successivi al primo semestre di attività;
- una relazione finale entro 30 giorni dalla conclusione del progetto medesimo.

L'Ente proponente dovrà provvedere ad inserire i dati sui percorsi individuali delle vittime, secondo il sistema di raccolta dati centralizzato SIRIT (Sistema Informatizzato per la Raccolta Informazioni sulla Tratta). In alternativa l'Ente proponente può incaricare l'Ente attuatore a svolgere tale incarico.

L'Ente proponente si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione interministeriale, su semplice richiesta, ogni ulteriore informazione attinente al progetto.

Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche ed ispezioni, anche a campione, attraverso visite in loco.

Articolo 7

Qualora l'Ente proponente non realizzi il progetto approvato secondo le modalità ed i tempi previsti, dovrà restituire al Dipartimento le somme erogate.

Articolo 8

Tutte le comunicazioni tra l'Ente proponente e il Dipartimento dovranno avvenire via mail all'indirizzo: segreteria tratta@governo.it

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 5, L. 21 dicembre 1978 n. 845, il presente atto non comporta il pagamento di alcuna tassa o imposta.

Per quanto non previsto dal presente atto di concessione si fa rinvio alla vigente normativa nazionale in tema di concessioni amministrative.

Roma, 21 DIC. 2012

Il Dipartimento per le Pari Opportunità
Cons. Avv. Patrizia De Rosa



per accettazione dell'Ente proponente
(legale rappresentante)
Direttrice Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l'Innovazione

Antonella Bisceglia

